

**Alle Organizzazioni sindacali e Associazioni datoriali
sottoscrittrici i CCNL autoferrotranvieri – internavigatori e
del noleggio autobus con conducente**

**Alle Aziende applicanti il CCNL autoferrotranvieri –
internavigatori**

**Alle Aziende applicanti il CCNL del noleggio autobus con
conducente e le relative attività correlate**

Circolare n. 6/2023

Oggetto: Procedura di sospensione lavoratori Aziende in omissione totale

Spett.li Fonti Istitutive, Spett.li Aziende,

a seguito del verificarsi di reiterati fenomeni omissivi, il Consiglio di Amministrazione del Fondo TPL Salute, in data 31 ottobre 2023, ha deliberato di procedere con la sospensione delle prestazioni per gli iscritti al Fondo, dipendenti delle aziende che hanno omesso totalmente il versamento della contribuzione per uno o più quadrimestri, come previsto dall'art. 5.5 del Regolamento del Fondo e degli artt. 9 e 10 dello Statuto.

Tale decisione, che si pone in linea con quanto segnalato anche dal Collegio Sindacale, sebbene assunta con la consapevolezza che le conseguenze ricadranno, purtroppo, direttamente sui lavoratori, si rende necessaria in quanto l'attivazione della copertura da parte delle Compagnie, genera un costo vivo per il Fondo, che non viene tuttavia corrisposto da parte delle aziende aderenti.

Il meccanismo di sospensione dalle prestazioni, che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2024, contempla l'invio alle aziende morose di formale diffida ad adempiere entro e non oltre i 45 giorni successivi alla scadenza del termine, fissato dai vigenti accordi sindacali, per l'effettuazione del versamento contributivo del periodo di riferimento. Il decorso infruttuoso di detto termine comporterà, senza necessità di ulteriore comunicazione, l'automatica sospensione con effetto retroattivo della posizione di iscritto al Fondo, con conseguente impossibilità di accedere alle prestazioni sanitarie. Il Fondo, attraverso i propri canali informativi, renderà edotti di tale circostanza le Parti Istitutive, i Referenti Regionali e i singoli lavoratori interessati dalla misura, ciascuno per quanto di rispettiva spettanza.

Si evidenzia che, in caso di regolarizzazione della posizione, le prestazioni potranno essere riattivate, sempre con effetto retroattivo, dal primo giorno del quadrimestre per il quale erano state sospese.

Si specifica inoltre, che per le Aziende che risultano avere un insoluto riferito all'anno in corso e/o precedenti, fermo restando il prodursi degli effetti sospensivi a decorrere dal 2024, l'eventuale riattivazione della copertura assicurativa opererà solo dopo la regolarizzazione del totale delle somme dovute.

Restando a disposizione per chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

Il Presidente



Roma, 04 dicembre 2023

Nota bene: per informazioni è possibile contattare l'indirizzo: infoaziende@tplsalute.it



Fondo TPL Salute – Sede legale: Piazza Cola di Rienzo 80/a - Roma

Website: www.tplsalute.it | **E-mail:** segreteria@tplsalute.it | infoaziende@tplsalute.it | **PEC:** fondotplsalute@legalmail.it
Codice Fiscale 97845140157 | Iscrizione Anagrafe dei Fondi: n. prot. 0021681-27/10/2020-DGPROGS-DGPROGS-UFF02-P